

Lettera circolare prot. n. P951/4122 sott. 54/9 del 30 agosto 2001

Altezza minima delle porte situate sulle vie di uscita e di emergenza.

Con riferimento al quesito posto, si ritiene che il valore minimo di 2 m. previsto per l'altezza delle uscite dal punto 3.12 del D.M. 30 novembre 1983, non sia riducibile con l'applicazione delle tolleranze dimensionali di cui al punto 5 dello stesso decreto.

Quanto sopra in considerazione dell'art. 33 del D.lvo n. 626/94, e successive modifiche ed integrazioni, che ugualmente fissa in 2 m. l'altezza minima delle vie ed uscite di emergenza senza tuttavia consentire l'applicazione di tolleranze, ammesse unicamente per le misure di larghezza.

Pertanto altezze inferiori a 2 m. potranno essere autorizzate, caso per caso, ricorrendo alla procedura di deroga di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/98.